



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 13/136/CR7/C5

OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLE PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE IN MATERIA DI PARCHI E AREE PROTETTE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI DEL SENATO SULLE (S 119 D'ALÌ - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE; S 1004 DE PETRIS - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE; S 1034 CALEO - NUOVE NORME IN MATERIA DI PARCHI E AREE PROTETTE)

PREMESSA

In generale i tre disegni di legge lasciano sostanzialmente immutato l'impianto complessivo della legge quadro nazionale sulle aree protette del 1991, intervenendo ad integrare o modificare molti articoli su specifici aspetti, in relazione alle attuali condizioni socio-economiche ed alle esperienze maturate in tale ambito. Se questa scelta è da considerarsi positivamente per quanto concerne i principi generali che debbono essere giustamente riconfermati, dall'altro sarebbe stato opportuno introdurre alcune integrazioni di valore strategico, che appaiono necessarie rispetto al mutato contesto generale delle norme di tutela ambientale e della biodiversità così come è andato evolvendosi negli ultimi vent'anni, a partire dal livello comunitario. Solo il DDL De Petris sembra tener conto di questo aspetto, introducendo la necessità di integrazione del Sistema dei parchi e delle riserve naturali propriamente dette in un più esteso sistema di Rete ecologica nazionale includente i siti di interesse comunitario (Rete Natura 2000). Questa maggior articolazione della tutela inoltre porta con sé l'esigenza di integrare gli strumenti di pianificazione e gestione, quali il piano del parco, il piano paesistico e le misure di conservazione o piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Si nota quindi un certo scollamento tra le proposte di revisione della legge quadro sulle aree protette e gli obiettivi strategici enunciati in materia ambientale nei programmi nazionali ed interdisciplinari di alto livello, quali la Strategia nazionale per la Biodiversità approvata nel 2010 e la bozza della Strategia per fronteggiare i cambiamenti climatici.

Si riscontra invece una forte attenzione volta agli aspetti finanziari ed organizzativi, certamente importanti, ma più strumentali. In generale si ritiene positivo il riconoscimento in termini monetari dei *servizi ecosistemici* resi dalle aree protette, sia attraverso l'individuazione di nuovi flussi di entrata nei bilanci degli enti gestori attraverso la leva fiscale, sia attraverso forme di monetizzazione delle risorse produttive del territorio protetto. Tale scelta comporta un certo rischio di compromissione delle risorse primarie (acqua e suolo) indotta dalla trasformazione del valore d'uso in valore di mercato di quei beni: data l'importanza dei valori in gioco, appare opportuno segnalare la necessità che gli organismi di gestione ed i livelli di governo vigilanti assicurino che non sia sminuita la *mission* costitutiva delle aree protette.

Gli aspetti relativi all'autodeterminazione organizzativa nella gestione delle aree protette regionali, nelle forme di rappresentanza negli organi dell'ente parco e nella pianificazione sono particolarmente rimarcate dalle Regioni a statuto autonomo, le quali sottolineano l'esigenza di salvaguardare il principio di leale collaborazione Stato-Regioni anche in materia di ambiente, paesaggio e parchi nazionali.

Le valutazioni espresse, al di là di una generale condivisione sull'esigenza di aggiornamento del testo normativo vigente, richiedono di essere espone analiticamente, facendo riferimento ai punti toccati dai DDL, tentando altresì una sintesi rispetto alla molteplicità e varietà dei contributi pervenuti alla Regione capofila.

Poiché molte proposte contenute nei tre DDL sono coincidenti o simili, si espone qui di seguito la posizione regionale sugli argomenti trattati, puntualizzando ove necessario il DDL a cui ci si riferisce.

Nell'esposizione delle osservazioni si segue l'ordine delle tematiche così come rubricate nell'articolato della legge quadro vigente.

ESAME PER ARTICOLO

Art. 1 bis Programmi nazionali e politiche di sistema

- Si concorda con l'inserimento (DDL De Petris, art. 1, c. 2) di un nuovo comma che richiami la Strategia nazionale sulla Biodiversità, ratificata dall'Italia nel 2010, a cui riferirsi anche per accordi di programmi multidisciplinari.

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette

- Nella definizione di "parco regionale" non compare la specificazione "...anche parzialmente alterati da interventi antropici,...", espressione che invece è presente nella definizione di parco nazionale: si ritiene che sarebbe necessario prendere atto, anche in termini normativi, che non sussiste una differenza ontologica fra parco nazionale e parco regionale e pertanto la definizione di parco naturale dovrebbe essere unica, riprendendo quella attualmente più esaustiva del parco nazionale, specificando che "i parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi tutelati", secondo una formula analoga a quella già ora utilizzata per le riserve naturali.
- Relativamente al DDL S. 119 D'Alì, art. 1 c. 5-quater non si comprende la ratio che sottende la riclassificazione stessa e si segnala il rischio di inserire una maggiore complessità senza reali benefici dal punto di vista della tutela. Inoltre, la riclassificazione delle aree protette marine già istituite, così come proposta, potrebbe creare problemi pratici ed ingenerare confusione nella popolazione. Sarebbe inoltre opportuno in questo articolo e nell'articolo 19 adottare sempre, per chiarezza, la denominazione "area marina protetta" e non quella di "area protetta marina" o comunque attenersi ad una espressione univoca.
- Si chiede di ripristinare all'art. 1 c. 2 del DDL 119 (D'Alì), nella definizione dei parchi naturali regionali, la frase "*ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste*", presente nella 394/91, al fine di garantire la possibilità, per i parchi e per le riserve regionali, di avere parti a mare prospicienti le coste. Di tale facoltà si sono già avvalse alcune Regioni, ad es. la Liguria per l'istituzione di Capo Mortola e Portovenere. L'estensione a mare del parco naturale consente, fra l'altro, una gestione maggiormente integrata dei siti marini della Rete Natura 2000. Si vedano anche le osservazioni all'articolo 19.
- Si chiede il riconoscimento della Rete ecologica nazionale come sommatoria territoriale del sistema delle aree protette nazionali e regionali propriamente dette, delle aree contigue e dei siti di interesse comunitario, precisando le diverse discipline a cui sono soggette queste diverse tipologie di tutela.

Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette

- Il Comitato per le aree naturali protette (organo politico) non è più previsto nei tre DDL in coerenza con il D.Lgs 112/98 che ha rimesso alla Conferenza Stato/Regioni

tutti i momenti e gli strumenti paritetici. I tre DDL prevedono invece, inserendo una proposta di modifica all'articolo 33, un organismo tecnico, interno al Ministero dell' Ambiente, che mantiene tale identica denominazione. Alcune Regioni proporrebbero di mantenere in vita un organismo politico paritetico ristretto, presieduto dal Ministro con una funzione sostanzialmente istruttoria e preparatoria per l'approvazione degli atti, che a differenza di quanto prevedeva la legge 394, dovrebbero poi essere posti in capo alla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 4. Programma triennale delle aree naturali protette

- La soppressione, nei 3 DDL, di questo strumento finanziario "di sistema" trova critiche da parte regionale: infatti le funzioni che la legge 394 attribuiva al Programma triennale per le aree protette erano volte a praticare la leale e piena cooperazione tra i diversi livelli dello Stato in tema di aree protette, più volte richiamata in questi anni da diverse sentenze della Corte Costituzionale. Occorrerebbe quindi ripristinare lo spirito e la lettera dell'articolo in questione, riproponendolo semmai in una diversa formulazione letterale, mantenendo fermo così l'obiettivo di dare corpo e sostanza al "sistema nazionale delle aree protette" come parte integrante della Rete ecologica nazionale (cosa diversa dal Sistema delle Aree protette perché essa dovrebbe comprendere la Rete dei siti di Natura 2000 esterni alle aree protette, oltre ai macro elementi naturali che realizzano la continuità ecologica nazionale). Il Sistema nazionale delle Aree Protette, e come suo sviluppo la Rete ecologica nazionale sono gli strumenti senza i quali risulta impossibile perseguire la Strategia europea per arrestare la perdita della biodiversità entro il 2020 e dare attuazione alla Strategia nazionale per la Biodiversità, approvata nel 2010 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 7 Misure di incentivazione

- Positive le previsioni di agevolazioni fiscali per imprenditori residenti nelle aree protette che svolgono attività nei settori compatibili indicati all'articolo stesso (De Petris, art. 4)
- Le Regioni interessate da aree protette marine concordano con la previsione (art. 2, c. 1 del D'Alì e art. 9, c. 19 del DDL De Petris) di inserire nella legge quadro disposizioni a favore delle isole minori, ed in particolare la possibilità di fissare un contributo per lo sbarco di passeggeri turisti. La regione Liguria segnala in proposito che tale facoltà, a beneficio dei territori gravati dai forti afflussi dei visitatori e in difficoltà nel fronteggiare la gestione dei servizi, andrebbe estesa al Borgo di San Fruttuoso, all'interno del parco di Portofino, in quanto tale borgo non è raggiungibile se non via mare e pertanto si trova nelle identiche condizioni svantaggiate delle isole minori.

Art. 9 Ente parco.

- In questo articolo si stabiliscono la composizione e le funzioni degli organi dell'ente parco, tranne che per la comunità del parco, definita al successivo articolo. I tre DDL in esame intervengono, tra l'altro, abrogando la giunta esecutiva e modificando la rappresentanza nel consiglio direttivo, introducendo tra i componenti un rappresentante delle associazioni agricole di categoria. Sugli aspetti organizzativi le Regioni manifestano posizioni diversificate, derivanti anche dalle rispettive esperienze di gestione di aree protette regionali. Si segnalano comunque alcuni aspetti di carattere generale:
 - a) la previsione di 8 (o più) componenti, presente in tutti i disegni di legge esaminati, appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, che ai fini del contenimento della spesa degli apparati pubblici prevede che gli organi siano formati da un numero di componenti non superiore a 5. L'articolato del disegno di legge si addentra

poi in una dettagliata regolamentazione dell'indennità spettante al presidente: tale disciplina sembra essere eccessivamente particolareggiata per una normativa quadro sulle aree protette e poteva essere demandata ad es. ad uno schema statutario da approvarsi con decreto del Ministro o comunque definita con successivo atto.

- b) Si concorda sull'opportunità di intervenire sull'attuale formulazione della L. 394/91 (così come recentemente modificata dal DPR 16 aprile 2013, n. 73) fissando il requisito della "*particolare qualificazione in materia di aree protette e biodiversità*" solo per i componenti NON designati dalla comunità del Parco: in tal modo sarebbero meno vincolate e maggiormente garantite le legittime istanze socio-economiche locali.
 - c) Riguardo alla designazione dei componenti del consiglio, nei 3 DDL si è voluto opportunamente mantenere un equilibrio tra rappresentanti del territorio (50% dei componenti) che saranno designati dalla comunità e gli altri componenti, designati dalle associazioni agricole di categoria (1), dalle associazioni ambientaliste (1), dall' Ispra (1) e da alcuni tra i più importanti enti accademici in materia di ambiente naturale (1). Sulla nomina dei rappresentanti del mondo imprenditoriale si segnala la proposta di prevedere la possibilità di differenziarla da parco a parco a seconda delle caratteristiche dell'area interessata: il compito di designare il rappresentante di tali categorie potrebbe essere affidata alle camere di commercio territorialmente interessate.
 - d) Non pare utile né proponibile una "prorogatio sine die" degli organi uscenti dell'ente, così come previsto all' art. 4 comma 5 del DDL D'Alì, in caso di mancata intesa nella nomina del presidente. Sul punto vi è discordanza di opinioni, ma è indubbio che una prorogatio a tempo indeterminato, ancorché legittima, potrebbe non avere efficacia sull'accelerazione delle nuove nomine in caso di inerzia delle amministrazioni designanti.
- Per il la nomina del presidente la maggior parte delle Regioni ritiene opportuno mantenere il principio dell' "intesa" attualmente contenuto nella L. 394/1991 in luogo del silenzio assenso o della semplice consultazione presente nel Collegato alla Legge di stabilità 2014, mentre sulla modifica della procedura di nomina proposta nelle tre proposte di legge volta a superare lo stallo a volte verificatosi in passato con conseguente Commissariamento dell'ente gestore, le Regioni sono dell'opinione che possa essere condivisa, ma che potrebbe rivelarsi eccessivamente complessa.
 - Suscita invece particolare perplessità la previsione di nomina diretta del Direttore dell'ente parco (nazionale) da parte del presidente (disciplinata al comma 11), per due ordini di motivi: innanzi tutto perché tale norma sembra derogare al principio generale dell'ordinamento che prevede o un concorso pubblico o una procedura di selezione comparativa dei candidati, escludendo i casi di incarico fiduciario diretto conferito a soggetti esterni all'Amministrazione, per di più da parte di un organo monocratico; inoltre la nomina fiduciaria di questo tipo, simile ad una "investitura" del tutto discrezionale, farebbe venir meno le garanzie di separazione tra ruolo di indirizzo e ruolo manageriale che stanno alla base dell'imparzialità del procedimento amministrativo. L'impostazione ricalca quella tipica delle logiche aziendali, confermata dal fatto che la cessazione della carica di presidente comporta la possibilità di revoca dell'incarico di direttore

Art. 10 Comunità del Parco.

- Il superamento del *piano di sviluppo economico e sociale* (scelta su cui tutte le Regioni concordano) sottrae alla comunità del parco nazionale l'unica potestà deliberativa che la Legge 394/91 le attribuiva. Le restanti competenze della comunità del parco sono infatti tutte di tipo consultivo o propositivo. A fronte della obbiettiva necessità di valorizzare il ruolo delle istituzioni territorialmente interessate dai parchi,

le tre proposte di legge finiscono di fatto per ridurre fino ad annullare qualsiasi vera competenza in capo alla comunità. Per questa ragione si avanza la proposta che l'attuale parere consultivo sul piano del parco sia sostituito dall'intesa con il consiglio direttivo o, detto in altri termini, che sia prevista l'acquisizione del parere vincolante della comunità del parco, riservando alle Regioni, cui compete l'approvazione, il compito di assumere la scelta definitiva in caso di contrasto tra i due organi dell'ente.

Art. 11 Regolamento

- Si concorda con la previsione del silenzio-assenso in caso di mancata approvazione da parte del Ministero del regolamento entro 12 mesi dalla proposta inviata dall'ente parco. Alcune Regioni propongono un'estensione del regolamento all'area contigua, ad es. per quanto concerne la gestione faunistica, ma sembra preferibile che sia mantenuta l'intesa tra soggetto gestore del parco ed enti locali per la disciplina delle attività in questi territori

Art. 12 Piano per il parco

- Non si ritiene applicabile la previsione di automatica entrata in vigore del Piano del parco entro un anno dalla proposta di adozione deliberata dell'ente di gestione (come previsto nei 3 DDL), perché l'istituto del silenzio assenso sembra potersi applicare, ai sensi della L.241/90, solo ai procedimenti amministrativi relativi ad istanze rivolte alla PA, e non ai procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale, che per legge sono di competenza, dall'avvio all'approvazione, di uno specifico ente pubblico territoriale.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie per l'esame delle osservazioni al piano adottato e delle procedure di VAS, ricadenti entrambe, attualmente, nell'iter di competenza regionale, al fine di evitare eccessive dilazioni nel processo di pianificazione potrebbe essere prevista (modificando opportunamente i commi 3 e 4) l'adozione del piano e la risposta alle osservazioni da parte dell'ente gestore, anziché della regione, (così come previsto per i piani dei parchi regionali, all'articolo 25, comma 2) in modo che entri rapidamente in vigore il regime di salvaguardia e riservare alla regione la fase finale del procedimento, relativa alla valutazione ambientale strategica preliminare all'approvazione del piano. Con la VAS tra l'altro, la regione potrebbe adeguare il piano adottato dall'ente per gli aspetti di carattere paesistico-ambientale o di bacino, qualora necessario. La formulazione, da inserire in sostituzione del secondo periodo del comma 4, potrebbe essere la seguente *"Il soggetto gestore del parco nazionale, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di ricevimento, adegua di conseguenza gli elaborati del piano con provvedimento motivato, che trasmette alla Regione, la quale lo approva entro dodici mesi dalla ricezione e secondo le procedure previste dal proprio ordinamento."*

- Sulla prevalenza del piano del parco su ogni altro strumento pianificatorio vi sono posizioni diversificate. In ogni caso, ritenendo di esprimere il parere della maggioranza delle Regioni, si sottolinea come risulti difficile e poco razionale, in un'area protetta, scindere la pianificazione urbanistica e della tutela della biodiversità da quella paesaggistica e pertanto dovrebbe essere ridata al piano del parco, la valenza di piano paesistico, sia esso nazionale o regionale, che il "codice Urbani" nel 2004 ha riportato alla competenza esclusiva statale. Il ritorno alla originaria valenza paesistica del piano, prevista dalla L. 394/1991, consentirebbe un'abbreviazione dei tempi di attesa relativi alle procedure autorizzative per interventi nei parchi, a vantaggio dei cittadini ivi residenti, attenuando tra l'altro posizioni di contrapposizione derivanti spesso dall'aggravio burocratico. A garanzia della potestà statale in materia paesaggistica potrebbe essere inserita una clausola che preveda di fare salve, nelle aree protette, eventuali disposizioni diverse da quelle del Piano del parco contenute nei piani paesistici regionali.

Si deve inoltre tener conto del fatto che gli aspetti inerenti le problematiche idrauliche (pianificazione di bacino) e del paesaggio possono comunque essere verificate nel piano del parco attraverso la fase di valutazione ambientale strategica a cui il piano è soggetto prima della sua approvazione regionale.

Art. 16. Entrate dell' ente parco ed agevolazioni fiscali

- Si ritengono positive le modifiche all'articolo contenute nella proposta del DDL De Petris volte a realizzare concrete forme di finanziamento alternative ai trasferimenti pubblici, o per meglio dire "aggiuntive" ai trasferimenti statali e regionali, divenuti sempre più insufficienti a causa della situazione generale di finanza pubblica. Riguardo alle *royalties*, ossia alla devoluzione di risorse finanziarie da parte dei titolari di concessioni estrattive o di prelievi idrici o di produzione di energia da fonti rinnovabili a partire da determinate soglie (DDL D'Alì e Caleo) una regione (Puglia) ha manifestato posizione decisamente contraria, mentre la maggioranza osserva che l'introduzione, di una soglia energetica pari ad 1 MW è tale da escludere dal versamento della quota a titolo di compensazione la maggior parte degli impianti idroelettrici in progetto sulle aste fluviali italiane, compreso il Po: si propone pertanto di sostituire il limite quantitativo con un criterio di proporzionalità, o ancor meglio di progressività. Occorre inoltre eliminare la specificazione di impianti "...aventi impatto ambientale" poiché troppo generica e tale da sovrapporsi a discipline già molto complesse ed interrelate tra loro che tra l'altro prevedono, per le opere impattanti sull'ambiente in aree vincolate dalle leggi sul paesaggio (quali i Parchi) la loro fattibilità solo in caso di interesse pubblico. Si ritiene altresì che il versamento delle somme dovrebbe estendersi anche agli impianti esistenti, e non solo a quelli nuovi, sia per non creare disparità di condizioni tra le imprese produttrici, sia perché in alcune situazioni potrebbe essere già stato raggiunto un livello elevato o di saturazione di insediamenti produttivi energetici. Inoltre si avanza la proposta di fissare in legge l'entità dei canoni, con riferimenti ad un tanto a KW prodotto o a quantità di materiale estratto. Infatti, se queste quantità venissero lasciate alla trattativa locale tra il parco e i titolari delle singole attività e considerando, spesso, l'estrema debolezza istituzionale degli enti gestori, potrebbe verificarsi una non sufficiente capacità di ottenere dei risultati apprezzabili a favore del parco stesso. Si segnala in ogni caso come la monetizzazione di beni primari (acqua e suolo) sia questione molto delicata e gli effetti delle scelte conseguenti dovrebbero essere attentamente monitorate dal governo regionale e centrale.
- Positiva la previsione di assegnare agli enti gestori delle aree protette la gestione delle aree demaniali, che sarebbe opportuno estendere anche alle aree demaniali situate in aree contigue, specie se interessanti le aste fluviali. **Detta disposizione non può trovare applicazione per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano il regime delle concessioni demaniali secondo i rispettivi ordinamenti**

Art. 19. Gestione delle aree protette marine

- Si è contrari all'eliminazione (operata dai DDL d'Alì e De Petris) del comma 2, che va mantenuto nell'attuale formulazione poiché consente la gestione unitaria di aree protette marine prospicienti tratti costieri istituiti anch'essi come area protetta.
- All'art. 10, comma 3 si osserva che relativamente alla predisposizione dei bilanci delle Aree protette marine, nel caso di gestione da parte di un comune, le risorse dell'APM fanno parte del bilancio dello stesso. Dovrebbe pertanto in tal caso essere previsto l'invio di un estratto del bilancio generale del comune afferente all' APM.
- Nella gestione delle aree protette marine è ancora prevista la "commissione di riserva" di cui all'articolo 28 della L. 31 dicembre 1982, n. 979: tale organismo appare oggi superfluo, costituendo un appesantimento burocratico nelle procedure ed un costo aggiuntivo immotivato. In origine la commissione di riserva fu concepita per

affiancare l'organismo di gestione, che era la capitaneria di porto. Oggi gli organismi di gestione delle riserve marine sono enti pubblici territoriali (comuni, province) o enti parco, che già esprimono gran parte degli interessi che la Commissione di riserva era chiamata a rappresentare. Per questa ragione se ne propone la soppressione

Art. 24 Parchi naturali regionali

L'attuale previsione normativa attribuisce all'ente la determinazione, mediante statuto, della propria forma organizzativa e fissa altre regole, quale ad es. la presenza di un membro designato dal Ministero nel Collegio dei revisori dei conti dell'ente parco: si ritiene opportuno, considerata la molteplicità delle tipologie di area protetta nelle Regioni, lasciare ad esse il compito di definire l'organizzazione e la gestione delle proprie aree protette, che non sempre appare riconducibile al modello gestionale di parco nazionale, anche in un'ottica di diversificazione sulla base delle specificità e di razionalizzazione. Si chiede pertanto l'abrogazione dell'articolo 24, precisando all'articolo 23 che la legge istitutiva regionale ne definisce l'organizzazione

Art. 30 Sanzioni

Si propone, come previsto nei DDL D'Alì (art. 10, c. 6) e De Petris (art. 12, c. 6), di aggiornare gli importi pecuniari previsti per le sanzioni penali e amministrative.

Art. 32 Aree contigue

Non si condivide la proposta contenuta nel del DDL De Petris (art. 16, c. 1) che sostituisce integralmente l'attuale articolo, assegnando il compito di individuare le aree contigue al Piano paesistico, né si comprende per quale motivo le aree contigue di un parco regionale, debbano essere individuate dal "regolamento" dell'area protetta regionale (D'Alì art. 5, comma 1, lett. e), Caleo art. 3, comma 5).

Si ritiene preferibile, come attualmente previsto, lasciare alle Regioni, previa intesa a livello locale e secondo le rispettive leggi regionali, tale compito. Alcune Regioni ritengono debba essere il Piano del parco ad individuare le suddette aree, ma in ogni caso non il Piano paesistico, strumento specifico non idoneo a disciplinare aspetti gestionali quali fauna, attività estrattive ecc.

Per quanto concerne la disciplina della gestione faunistica e dell'attività venatoria in queste aree si condivide in generale la modifica introdotta dal DDL d'Alì all'art. 5, comma 7, che individua quali soggetti autorizzati alla caccia (entro i limiti del piano faunistico autorizzato anche dall'ente gestore dell'area protetta) gli iscritti all'ATC anziché i soli residenti nei comuni compresi nell'area contigua, così come invece prevede attualmente la norma. Questa scelta estensiva sembra opportuna in relazione alla bassa densità di cacciatori residenti nell'area contigua e potrebbe rivelarsi scelta risolutiva di una conflittualità tra mondo venatorio, protezionistico ed agricolo che di fatto impedisce l'istituzione delle aree contigue o, una volta istituite, le rende oggetto di contenziosi ed ostilità controproducenti anche per l'area protetta.